

# Messaggio

---

numero	<b>4592</b>
data	<b>23 ottobre 1996</b>
dipartimento	<b>Istruzioni</b>

---

## Concernentela modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984

Onorevole signor Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,  
con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre alla vostra approvazione il disegno di Legge relativo alla modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato e, più in particolare, alla possibilità per il legislativo di incaricare, in circostanze particolari, la Commissione della gestione di accertare i fatti e di raccogliere i necessari elementi di apprezzamento e di quindi riferire allo stesso legislativo (Commissione parlamentare d'inchiesta).

### **1. INIZIATIVA PARLAMENTARE**

Il 7 novembre 1995 l'Ono Bordogna e cofirmatari hanno presentato un'iniziativa parlamentare generica proponente l'introduzione, nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984 (LGC), di norme relative alla possibilità di costituire, in determinati casi, una Commissione parlamentare d'inchiesta con facoltà, per un maggiore approfondimento, di poter udire tutte le persone tenute a dare informazioni, interrogare testi, chiedere documenti, compiere sopralluoghi ed assumere periti.

Gli iniziativaisti hanno infatti espresso il parere che il vigente assetto normativo, prevedente la sola possibilità per il Gran Consiglio di chiedere, in tali casi, al Governo l'apertura d'inchieste amministrative interne che tuttavia una volta avviate sfuggono al controllo del legislativo, sia carente in punto alle facoltà offerte al Parlamento d'acclarare particolari fatti o avvenimenti relativi alla pubblica amministrazione, ad enti che sottostanno alla vigilanza dello Stato o ad enti per i quali quest'ultimo contribuisce in maniera importante.

L'iniziativa, passata al vaglio della Commissione speciale Costituzione e diritti politici, ha dato avvio ad un ampio dibattito commissionale le cui conclusioni, accolte dal Gran Consiglio nella sua seduta del 13 maggio 1996, sono state consegnate nel Rapporto 24 aprile 1996 (in seguito detto rapporto) del relatore Ono Nosedà; rapporto nel quale la Commissione ha proposto di dar seguito all'iniziativa invitando quindi nel contempo il Consiglio di Stato a voler concretamente elaborare la relativa modifica della LGC.

### **2. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA E LEGGE SUL GRAN CONSIGLIO E SUI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI STATO**

La possibilità d'istituire una commissione parlamentare avente le facoltà cognitive e le peculiarità simili a quelle descritte nell'iniziativa generica è già stata in passato più volte discussa ed in particolare in occasione dell'adozione della LGC.

Il disegno di legge contenuto nel messaggio del 30 novembre 1982 del Consiglio di Stato originariamente prevedeva infatti, all'art. 22 cpv. 1, la facoltà per il Gran Consiglio di costituire, in presenza d'eventi di grande portata nell'amministrazione cantonale che avessero richiesto speciali chiarimenti e sentito preventivamente il Consiglio di Stato, commissioni d'inchiesta; facoltà dettagliatamente regolata, in relazione alla composizione ed all'estensione delle sue competenze, dalla stessa norma (cpv. 2 e 3) la cui impostazione ricalcava a grandi linee quella già adottata in sede federale in occasione dell'introduzione, il 1. gennaio 1967, degli artt. 55 segg. nella Legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti del 23 marzo 1962 (Legge sui rapporti fra i Consigli, LRC) a seguito della dibattuta vicenda connessa all'acquisto degli aviogetti da combattimento Mirage.

Con l'inserimento, nel disegno di legge, di tale facoltà per il Parlamento il Consiglio di Stato intese peraltro, così come ammise, "assecondare un postulato sollevato in

passato da più parti" (cfr. messaggio 30 novembre 1982, pag. 14 ad art. 22). La proposta tuttavia non accolse i favori della Commissione speciale per il regolamento del Gran Consiglio che, nel suo rapporto 4 ottobre 1984, elucidando i motivi dello stralcio - peraltro votato solo in seconda lettura - dell' art. 22 dal disegno di legge evocò il pericolo che attraverso la commissione d' inchiesta "il Parlamento potesse sconfinare nelle competenze riservate alla magistratura, sicuramente più idonea per un simile compito nella misura che va oltre una censura di natura politica" (cfr. rapporto 4 ottobre 1984, pag. 8 ad art. 21). Il principio non fu accolto neppure dal Gran Consiglio che, dopo un appassionato dibattito fra sostenitori e detrattori dell' istituto, con voto nominale - 44 contrari, 33 favorevoli - respinse una proposta d' emendamento prevedente appunto il reinserimento nella LGC della possibilità di nominare, in taluni casi, la Commissione parlamentare d' inchiesta.

### **3. PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI E COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

#### **3.1 Aspetto politico**

Le discussioni relative all' opportunità di creare una Commissione parlamentare d' inchiesta si svolgono, così come del resto si sono svolte in passato tanto in ambito federale quanto in ambito cantonale, su due distinti livelli: l' uno politico, l' altro giuridico.

Per quanto attiene anzitutto il livello politico, v' è luogo d' osservare che le motivazioni addotte a favore ed a sfavore dell' istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta non sono, perlomeno nella sostanza, affatto mutate nel corso degli anni e che anzi esse riaccendono puntualmente gli animi in concomitanza ad importanti, per la loro rilevanza pubblica, eventi ingenerando il dibattito o anche lo scontro politico. Ciò posto e considerato come, per le peculiarità stesse della tematica all' esame, non sia certo competenza di questo Consiglio diffondersi in questa sede in valutazioni di carattere prettamente politico appare opportuno rinviare, per l' approfondimento di tale aspetto, all' ampio dibattito che, in sede parlamentare, ha preceduto l' adozione della LGC ed ha, più in particolare, portato allo stralcio dell' art. 22 del disegno di legge contenuto nel messaggio 30 novembre 1982 prevedente, come già rilevato (cfr. supra n. 2), l' istituzione della Commissione parlamentare d' inchiesta (cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, Sessione autunnale 1984, Vol. 1, pag. 217 segg.).

#### **3.2 Principio della separazione dei poteri**

Più ampia valutazione necessita per contro la questione riferita alla compatibilità dell' istituto della Commissione parlamentare d' inchiesta con il principio della separazione dei poteri.

Tale principio costituzionale di portata generale, le cui profonde radici risalgono perlomeno alle teorie dei pubblicisti del XVI e XVII secolo (Bodin e Locke) e che vede in Montesquieu il suo maggiore teorico, è ormai indiscutibilmente assunto, nel patrimonio politico-istituzionale d' ispirazione democratica, a rango di dogma. Con gli ammendamenti, ripresi dalla Rivoluzione francese, di cui si fece portavoce Rousseau - secondo cui il rischio della paralisi totale dell' apparato statale ingenerato dall' applicazione senza correttivi del principio enunciato da Montesquieu poteva essere eluso mediante l' assegnazione del primato al potere legislativo siccome emanazione della sovranità popolare - è stato pienamente recepito nell' ordinamento giuridico svizzero.

È bene osservare che gli autori recenti, smentendone l' apparente rigidità, tendono ad estrapolare dal principio generale della separazione dei poteri gli elementi che realmente lo caratterizzano: così essi propongono il distinguo fra le necessità che l' attività dello Stato sia nettamente diviso in un certo numero di funzioni (separazione funzionale), che queste funzioni siano devolute a organi distinti (separazione organica) composti di persone diverse (separazione personale) e che gli organi siano nella misura del possibile indipendenti l' uno dall' altro od almeno interdipendenti (cfr. ad esempio J. F. Aubert, *Traité de droit constitutionnel suisse*, V. II, pag. 451 segg., Neuchâtel 1967). Sulla scorta di tali distinzioni è quindi ammesso che la separazione dei poteri possa ritenersi ossequiata anche laddove - come precisamente è il caso nel nostro ordinamento federale ove, ad esempio, sia il Tribunale federale che il Consiglio federale detengono alcune marginali competenze legislative - l' attribuzione di una funzione ad un organo se non esclusivamente sia perlomeno fissata a titolo principale

ed a condizione che tale competenza discenda dalla legge.

Se nell' ordinamento costituzionale svizzero la Costituzione federale del 1874 (CF) sancisce implicitamente tale principio nel capitolo II - che suddivide le competenze della Confederazione fra Assemblea federale, Consiglio federale e Tribunale federale - la Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino (Cst C), così come del resto molte altre costituzioni cantonali (FR, BL, SO, GL, AG, SH, OW, NW, VD, JU, UR), esprime esplicitamente la separazione dei poteri (art. 2: "i tre poteri, tra di loro distinti e separati: il Legislativo, l' Esecutivo e il Giudiziario"). Comunque, anche laddove una costituzione cantonale non menzionasse la separazione dei poteri (ZH, SZ, AI e VS) la validità di tale principio è stata dedotta dal Tribunale federale a partire da disposizioni che trattano della ripartizione dei compiti fra le diverse autorità (cfr. A. Grisel, *Traité de droit administratif*, pag. 164, Neuchâtel, 1984).

Il principio della separazione dei poteri è peraltro riconfermato nel progetto di revisione totale della Costituzione ticinese (cfr. messaggio 20 dicembre 1994): così anche secondo l' art. 52 del progetto "L' autorità, in quanto non riservata al popolo, è esercitata dai tre poteri, tra loro distinti e separati, il Legislativo, l' Esecutivo e il Giudiziario".

Concludendo: la separazione dei poteri, che trae fondamento dal concetto secondo cui il potere dello Stato deve essere ripartito e suddiviso così da prevenire ogni abuso e tutelare i valori connessi alla libertà ed alla dignità della persona umana, costituisce uno dei principi cardine dello Stato di diritto. Allorché l' ampliamento del controllo parlamentare sull' amministrazione è giustificato o addirittura si impone per la salvaguardia di tali valori esso è perfettamente lecito ed anzi risulterebbe ingiustificabile opporsi ad esso invocando la separazione. Nondimeno è necessario provvedere a che l' estensione del controllo parlamentare sull' amministrazione non stravolga la natura stessa dell' amministrazione e quindi vegliare affinché il Governo, potere esecutivo, possa esercitare e far valere le sue prerogative e competenze senza essere inutilmente intralciato da un altro potere dello Stato: ciò non fosse vi sarebbe allora effettivamente il pericolo della violazione del principio della separazione dei poteri.

### **3.3 Compatibilità della Commissione parlamentare d' inchiesta con il principio della separazione dei poteri e con l' ordinamento giuridico cantonale**

Nella nostra realtà cantonale le disquisizioni relative alla compatibilità della commissione parlamentare d' inchiesta al precetto della separazione dei poteri hanno avuto ed hanno preponderantemente tratto all' aspetto organico o materiale del principio medesimo, ovvero alla suddivisione di competenze fra l' uno, l' altro e talaltro potere. Infatti mai, neppure in occasione dell' adozione della LGC (cfr. supra n. 2), si è posto il dubbio, peraltro affatto giustificabile stante l' assetto costituzionale ticinese, sul fatto che il principio della separazione dei poteri potesse essere lesa da fattori connessi alla composizione della commissione (l' art. 19 bis Cst C impone infatti il divieto ad un membro di uno dei poteri del Cantone di essere contemporaneamente membro di un altro potere).

Come già rilevato (cfr. supra n. 3.2) il rispetto del principio della separazione dei poteri non presuppone la stretta attribuzione, fra i tre poteri, delle funzioni esecutive, legislative e giudiziaria poiché è ammesso che vi sia ossequio di tale principio già allorché la separazione consista in una esplicita separazione di competenze sancita a livello legislativo. D' altronde per dirla con Lepori " La zona di competenza dei tre poteri non è pertanto fissata secondo il criterio materiale dedotto dalla natura della funzione che è loro attribuita, ma è influenzata da elementi estranei di natura storica o politica o di semplice opportunità, che provocano la confusione dei poteri" (G. Lepori, *Diritto costituzionale ticinese*, pag. 546, Bellinzona, 1988).

È verosimilmente dunque per tali motivazioni o specificazioni che, ad esempio, nel nostro Cantone il godimento di determinate competenze giudiziarie da parte del legislativo se ha destato giustificabili perplessità circa la sua compatibilità all' art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell' uomo, CEDU) mai ha però suscitato forti opposizioni o dubbi in punto al rispetto del principio della separazione dei poteri; ciò proprio perché tali competenze erano e sono a tutt' oggi comunque fissate in modo cristallino nella legge.

Ora, se si considera che la LGC (art. 1 cpv. 2) conferisce al Gran Consiglio il potere di vigilanza generale sull' amministrazione e sulla magistratura (il messaggio 30

novembre 1982 del Consiglio di Stato lo definiva "potestà di vigilanza generale che spetta fundamentalmente al parlamento e che lo pone come potere dello Stato, entro questi limiti, al di sopra di quello legislativo e di quello giudiziario", pag. 4 ad art. 1) ben si può ragionevolmente concludere che discenda da un' incorretta valutazione giuridica il parere che la funzione, da taluni definita indagatoria, verso l' attività dell' amministrazione competa solo al potere giudiziario ovverosia alla Magistratura: intanto la competenza di una commissione parlamentare sarebbe limitata alla conduzione di un' inchiesta - intesa quale procedura volta all' approfondimento o alla delucidazione di situazioni od eventi di rilevante portata verificatisi in seno all' amministrazione - ed affatto estesa all' emanazione di pronunce giudiziarie penali od amministrative; inoltre, stante da un lato la natura eminentemente etico-politica delle valutazioni che i parlamentari avrebbero a rendere al termine dell' inchiesta e dall' altro l' assenza della necessaria indipendenza - con riferimento ai parlamentari medesimi - richiesta in primis dall' art. 6 CEDU neppure contestualmente ad una valutazione giuridica sommaria potrebbe sorgere il dubbio dell' esistenza di due diverse e distinte giurisdizioni.

Certo può sorgere il condivisibile timore, peraltro già evocato nel 1984, che le risultanze degli accertamenti condotti da una commissione parlamentare d' inchiesta possano soggettivamente essere recepiti dall' opinione pubblica quali verdetti alternativi o paralleli a quelli semmai di competenza della Magistratura - cosa questa che potrebbe ingenerare incertezza in punto alle competenze dell' uno o dell' altro potere od addirittura dubbio sull' operato della Magistratura medesima in caso di conclusioni apparentemente divergenti - o che essi possano anche prestare il fianco ad ogni sorta di strumentalizzazione: tali sono tuttavia considerazioni dalla connotazione marcatamente politica o comunque riferite all' opportunità che, come tali, come già riferito questo Consiglio ritiene doveroso segnalare ma non approfondire (cfr. n. 3.1).

In conclusione il Consiglio di Stato ritiene che, essendo come detto una delle competenze assegnate dalla legge al Gran Consiglio quella della vigilanza generale sull' apparato istituzionale, l' esistenza di una commissione parlamentare d' inchiesta che faccia luce, in casi di rilevante portata ed allorché non sia data la competenza di altre commissioni, sull' operato dell' amministrazione non leda il principio della separazione dei poteri ticinese ma che anzi la sua creazione appaia, dal profilo meramente giuridico, compatibile al vigente ordinamento cantonale.

## **4. ASSETTO LEGISLATIVO ATTUALE: CONFEDERAZIONE E CANTONI**

### **4.1 Legge sui rapporti fra Consigli**

Sul piano federale gli artt. 55-65 LRC prevedono, regolandola, la facoltà per entrambi i rami del Parlamento di istituire Commissioni parlamentari d' inchiesta allorché vi sia la necessità, in occasione di eventi di grande portata nell' amministrazione federale, di accertare i fatti e raccogliere altri elementi d' apprezzamento.

Le disposizioni, come già accennato introdotte nel 1967 conformemente ai suggerimenti dai separati rapporti delle Commissioni della gestione delle due Camere del Parlamento federale (FF 1965 I 1125 segg., risp. FF 1966 I 173 segg.), furono inserite dopo un' approfondita analisi della loro compatibilità con l' assetto costituzionale federale. In particolare le due Commissioni giunsero alla conclusione non solo che l' inchiesta parlamentare risultava perfettamente compatibile con il principio della separazione dei poteri implicitamente sancito dalla Carta fondamentale ma addirittura che "sarebbe contrario alla Costituzione se l' Assemblea federale non prendesse i provvedimenti divenuti indispensabili per un adempimento efficace del suo dovere d' alta vigilanza e lasciasse che la prescrizione costituzionale divenga lettera morta" (FF 1965 I 1156).

In tempi recenti le Commissioni parlamentari d' inchiesta delle Camere federali hanno operato in relazione ai fatti che hanno portato alle dimissioni di Elisabeth Kopp dal Consiglio federale ed in relazione al caso denominato "delle schedature".

In entrambi i casi le valutazioni del Governo federale circa l' operato delle Commissioni d' inchiesta e la collaborazione prestata da quest' ultime sono state tendenzialmente positive: "La CPI - ha sottolineato in particolare il Consiglio federale nel suo parere sul rapporto reso dalla Commissione nell' affare Kopp - ha saputo intervenire responsabilmente nelle strutture interne dei poteri supremi della Confederazione

avvalendosi, ad un tempo con fermezza e ritegno, delle estese competenze investigative di cui disponeva e che per altro non spettano a nessun altro organo della Confederazione" (cfr. FF 1990 I 624).

#### **4.2 Disposizioni cantonali**

Ad oggi l' istituto relativo alla Commissione parlamentare d' inchiesta è stato accolto da numerosi Cantoni - BE (1988), SZ (1988), SO (1989), AG (1990), JU (1990), ZH (1991), ZG (1991), NW (1992), BS (1992), GL (1994), GR (1994), VD (1995) -, ciò a riprova da un lato che la necessità di dotare il Parlamento di una struttura in grado di condurre, in ben determinate circostanze, un' inchiesta dalle connotazioni marcatamente politiche a sé stante ed indipendente da quelle eventualmente condotte dalla Magistratura è ampiamente avvertita e dall' altro che le esperienze fatte a livello federale dalle Commissioni dell' Assemblea federale sono state valutate generalmente positive.

Nei Cantoni l' istituto è stato tuttavia tradotto nelle rispettive legislazioni secondo criteri e modalità diversi: taluni Cantoni hanno adottato una regolamentazione enunciativa nel dettaglio la procedura e l' estensione sia delle competenze che dei diritti - anche nei confronti dei funzionari della pubblica amministrazione - della Commissione specificando inoltre il carattere meramente politico detenuto dalle eventuali valutazioni formulate dalla Commissione stessa (ad es. BE: Loi sur le Grand Conseil, artt. 25-30; Règlement du Grand Conseil du Canton de Berne, art. 49); altri, oltre ad enunciare i casi in cui si avvera legittima la costituzione della Commissione, nella legge hanno specificato le modalità relative al voto ed al quorum necessario (ad es. BS: Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates, § 40a); altri ancora si sono invece limitati ad emanare una norma generale conferendo al Parlamento la competenza di stabilire, mediante decreto, i limiti del mandato, le competenze e la composizione (ad. es. JU, Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura, art. 44a).

## **5. PROPOSTA DELLA COMMISSIONE SPECIALE COSTITUZIONE E DIRITTI POLITICI**

Nel suo Rapporto la Commissione speciale Costituzione e diritti politici è giunta alla conclusione che il vigente ordinamento cantonale sia carente in punto alle possibilità offerte al Gran Consiglio di verificare approfonditamente episodi oggettivamente meritevoli di chiarimento a livello parlamentare: da un lato infatti allorché tali episodi si rivelassero in occasione del vaglio, da parte di una commissione, di un messaggio ma non fossero direttamente rilevanti per il giudizio sull' oggetto all' esame essi di riflesso porterebbero, per la relativa eventuale delucidazione, ad un ritardo nell' evasione del messaggio stesso; dall' altro allorché tali episodi si fossero verificati in periodi non riferiti al consuntivo essi sfuggirebbero - fatta invero salva l' ipotesi di un' inchiesta governativa avviata a seguito di un' eventuale mozione - alla verifica parlamentare. Per colmare tale lacuna la Commissione speciale, invitando il Consiglio di Stato a dar seguito all' iniziativa, ha suggerito di emendare l' art. 18 LGC nel senso che ad esso venga aggiunto un cpv. 3 che sancisca il principio secondo cui allorché eventi di grande portata nell' amministrazione richiedono uno speciale chiarimento, il Gran Consiglio può, a maggioranza assoluta, incaricare la Commissione della gestione di accertare fatti, raccogliere i necessari elementi di apprezzamento e riferire in occasione del prossimo rapporto sui consuntivi. L' attribuzione, condivisa anche dall' iniziativa, della nuova competenza ad un' emanazione del parlamento già prevista dalla legge è stata suggerita nella convinzione che le lacune rilevate nella LGC possano essere colmate senza stravolgere l' ordinamento parlamentare del nostro Cantone e senza la creazione di nuove commissioni; dunque semplicemente consentendo alla Commissione della gestione di approfondire fatti meritevoli d' indagine, ciò anche al di fuori dell' esame dei singoli messaggi o dei consuntivi (cfr. rapporto, pag. 2 in fine).

## **6. VALUTAZIONI E DISEGNO DI LEGGE**

### **6.1 Valutazioni del Consiglio di Stato**

Questo Consiglio non può che allinearsi ai pareri espressi dalla Commissione speciale e quindi alla proposta di emendamento dell' art. 18 LGC.

Premesso che, come già rilevato (cfr. supra n. 3.3), la figura della Commissione parlamentare d'inchiesta appare compatibile all'ordinamento giuridico cantonale, sarebbe infatti inopportuno, a mente del Governo, procedere alla modifica della LGC senza tenere in debito conto le peculiarità giuridiche, istituzionali ed anche politiche del nostro Cantone: è quindi con soddisfazione che il Consiglio di Stato ha appreso delle profonde riflessioni condotte dalla Commissione speciale e delle ponderate conclusioni da quest'ultima consegnate nel rapporto conclusivo.

Vi è tuttavia ancora da auspicare che il nuovo strumento sarà dal Gran Consiglio utilizzato compatibilmente allo spirito sotto l'egida del quale è stato creato e soprattutto che esso non si tramuti in un utensile nella lotta fra gli avversi campi politici: un utilizzo abusivo dell'accresciuto controllo parlamentare rischierebbe infatti da un lato di paralizzare l'attività dell'amministrazione e dall'altro, cosa ancor più grave, di sconvolgere il delicato ma collaudato equilibrio fra i poteri dello Stato vigente ad oggi, con soddisfazione dei più, nel nostro Cantone.

### **6.2 Disegno di Legge**

Il nuovo cpv. 3 dell'art. 18 è del seguente tenore:

"Allorché eventi di grande portata nell'amministrazione richiedono uno speciale chiarimento il Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato, può, a maggioranza assoluta, incaricare la Commissione della gestione di accertare i fatti, raccogliere i necessari elementi di apprezzamento e riferire in occasione del prossimo rapporto sui consuntivi".

Il prefato disposto ricalca, pressoché fedelmente, quello proposto dalla Commissione speciale. In effetti, la sola differenza sostanziale consiste nel diritto garantito al Consiglio di Stato - e qui sancito *expressis verbis* nella norma - di esprimersi, prima del voto, sulla richiesta volta al conferimento del mandato alla Commissione della gestione e quindi sulle circostanze evocate in appoggio di tale richiesta. In particolare questo Consiglio auspica che tale particolarità procedurale, consistente appunto nell'esplicitata facoltà di parola del Governo, possa contribuire a scongiurare il rischio connesso all'instaurazione di una prassi non conforme alle finalità dell'istituto e quindi a prevenire il porsi in essere di quelle inchieste parlamentari che, ben più semplicemente e con soddisfazione del Parlamento, potrebbero essere sostituite dai chiarimenti supplementari apportati dal Consiglio di Stato.

Da segnalare vi è inoltre che, come esplicitamente sancito dal nuovo disposto e come suggerito dalla Commissione speciale, il conferimento del mandato alla Commissione della gestione è subordinato al parere favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

Giova anche rilevare che i mezzi a disposizione dei commissari per portare a termine il mandato assegnato loro non differiscono da quelli di cui già essi dispongono in qualità di membri della Commissione della gestione: tali mezzi o diritti sono quindi quelli già previsti dalla LGC.

## **7. CONSEGUENZE FINANZIARIE, RAPPORTI CON LD/PF 1996-2000 E CONCLUSIONE**

La presente modifica legislativa, voluta dall'iniziativa parlamentare generica, non è prevista o contenuta nelle linee direttive. Essa non determina conseguenze di rilievo a livello di Enti locali né a livello di organico dello Stato.

Maggiori uscite potrebbero tuttavia essere costituite dagli onorari dei periti qualora la Commissione della gestione nell'ambito del mandato affidatole ritenesse necessario far capo al parere di esperti (cfr. art. 17 cpv. 5 LGC).

Per tutti i motivi e le considerazioni più sopra esposte, il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio l'adozione del disegno di Legge.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente e onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra stima.

### **Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, P. Martinelli  
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella  
Disegno di

### **LEGGE**

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984;  
modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino  
- visto il messaggio 23 ottobre 1996 n. 4592 del Consiglio di Stato,  
**decreta:**

**I.**

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, del 7 novembre 1984, è così modificata:

**Art.18 cpv. 3 (nuovo)**

3 Allorché eventi di grande portata nell' amministrazione richiedono uno speciale chiarimento, il Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato, può, a maggioranza assoluta, incaricare la Commissione della gestione di accertare i fatti, raccogliere i necessari elementi di apprezzamento e riferire in occasione del prossimo rapporto sui consuntivi.

**II.**

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.